



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1008**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20: approvazione delle disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale.

Il giorno **13 Giugno 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il Capo III della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 “Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” disciplina gli strumenti di monitoraggio e le attività di controllo sugli impianti termici civili.

In particolare, nel novero degli strumenti di monitoraggio, l'art. 11 della citata legge provinciale ha previsto l'istituzione – presso la struttura provinciale competente in materia di energia – di un catasto degli impianti termici civili.

Il predetto catasto è stato predisposto a cura dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE) con la collaborazione di Informatica Trentina S.p.A. Trattasi, più precisamente, di un applicativo informatico finalizzato alla registrazione ed archiviazione delle informazioni concernenti le caratteristiche di tutti gli impianti termici civili esistenti nella provincia di Trento, dei dati relativi alle manutenzioni effettuate sugli stessi e delle generalità dei soggetti coinvolti nell'accatastamento.

La ratio sottesa all'istituzione del catasto è quella di assicurare una conoscenza unitaria dei dati relativi agli impianti termici; ciò, anche al fine di favorire le attività di controllo ed ispezione sull'installazione e sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici di cui all'art. 12 della legge provinciale citata che la Provincia autonoma di Trento e, per essa, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), è chiamata a svolgere.

Alla luce di quanto sopra, con le disposizioni allegate alla presente deliberazione si propone di dare attuazione alle norme sopra richiamate, da un lato, definendo i contenuti, le modalità di formazione e di aggiornamento di tale catasto, sì da renderlo operativo entro il territorio provinciale, dall’altro, stabilendo modalità ed oneri dell'ispezione degli impianti termici.

Il punto 4.1 delle disposizioni che si intendono approvare stabilisce che l’attività di ispezione e controllo degli impianti termici disciplinata al Titolo III delle medesime disposizioni sarà attuata subordinatamente alla quantificazione annuale dei relativi oneri e all’individuazione delle modalità di copertura finanziaria da parte della Giunta provinciale.

Considerato che l’elaborazione delle disposizioni che si intendono approvare è avvenuta negli ultimi mesi del 2015, le stesse sono state sottoposte a tutte le Strutture di staff competenti per il relativo esame preventivo, conformemente a quanto disposto con propria deliberazione 3 febbraio 2014, n. 92 recante “Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 inerente criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico e tenuto inoltre conto della peculiarità e trasversalità della materia trattata, sono stati acquisiti i pareri degli elencati soggetti che si sono espressi come da relative note:

- il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, nota prot. n. 549972 di data 27.10.2015;

- il Servizio Supporto alla Direzione Generale e ICT, nota prot. n. 560717 di data 02.11.2015;
- il Servizio Catasto, nota prot. n. 562896 di data 03.11.2015;
- il Dipartimento Affari Finanziari, con nota prot. n. 609646 dd. 26.11.2015.

Le “Disposizioni per il catasto, l’ispezione e il controllo degli impianti termici sul territorio provinciale” entrano in vigore dal 1° dicembre 2016.

Verranno svolte già a partire dal mese di giugno le attività propedeutiche necessarie per consentire la piena applicazione delle disposizioni al 1° dicembre 2016.

Per l’anno 2016 la spesa per l’attività di ispezione degli impianti risulta già prevista nell’ambito della convenzione stipulata con il Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop. in data 13 ottobre 2014 ai sensi della determinazione del Dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale n. 60 di data 3 settembre 2014 e la spesa per la manutenzione ordinaria annuale del software SIRE è ricompresa nel piano SINET – Sezione gestione per l’anno 2016 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 554 di data 18 aprile 2016.

Si rende quindi ora necessario prevedere l’importo complessivo di Euro 47.885,00.= comprensivo di IVA, per la realizzazione delle etichette di identificazione dell’impianto termico, per i corsi di aggiornamento al personale interno ed ispettori, per i corsi di formazione per l’utilizzo del software SIRE e per la verifica annuale sulla qualità delle manutenzioni e la manutenzione evolutiva del software SIRE, prenotando per pari importo le risorse disponibili sul capitolo 809200 dell’esercizio finanziario 2016.

Per gli esercizi successivi al 2016 ai sensi del punto 4.1 delle disposizioni che si approvano con il presente provvedimento l’attività di ispezione e controllo degli impianti termici disciplinata dal Titolo III delle medesime disposizioni sarà attuata subordinatamente all’adozione di apposita deliberazione della Giunta provinciale che quantifichi annualmente i relativi oneri ed individui idonee modalità di copertura finanziaria degli stessi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti richiamati in premessa;
- sentiti i pareri delle strutture competenti all'esame preventivo della presente deliberazione;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);


- vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 “Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 92 di data 3 febbraio 2014, ad oggetto “Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 inerente criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico.”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le “Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale” nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1), entreranno in vigore dal 1° dicembre 2016;
- 3) di prenotare per le motivazioni esposte in premessa l'importo di complessivi Euro 47.885,00.= sul capitolo 809200 dell'esercizio finanziario 2016;
- 4) di dare atto che per gli esercizi successivi al 2016 l'attività di ispezione e controllo degli impianti termici disciplinata dal Titolo III sarà attuata subordinatamente all'adozione di apposita deliberazione della Giunta provinciale che quantifichi annualmente i relativi oneri ed individui idonee modalità di copertura finanziaria degli stessi;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

DB - KT



**DISPOSIZIONI PER IL CATASTO, L'ISPEZIONE E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL
TERRITORIO PROVINCIALE**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - Introduzione.....
<u>1.1. Oggetto e finalità.....</u>	<u>3</u>
<u>1.2. Riferimenti normativi e legislativi.....</u>	<u>3</u>
<u>1.3. Precisazioni terminologiche.....</u>	<u>4</u>
TITOLO II - Il catasto degli impianti termici.....
<u>2.1. Il catasto degli impianti termici in SIRE.....</u>	<u>7</u>
<u>2.2. L'accesso al catasto degli impianti termici.....</u>	<u>8</u>
<u>2.3. I dati del catasto degli impianti termici.....</u>	<u>8</u>
<u>2.4. La formazione del catasto degli impianti termici.....</u>	<u>9</u>
<u>2.5. L'aggiornamento del catasto degli impianti termici.....</u>	<u>9</u>
TITOLO III - Ispezioni e controlli
<u>3.1. Ispezione e controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto.....</u>	<u>10</u>
<u>3.2. Frequenza delle ispezioni.....</u>	<u>11</u>
<u>3.3. Soggetti incaricati di espletare le verifiche ispettive.....</u>	<u>11</u>
<u>3.4. Esecuzione delle verifiche ispettive.....</u>	<u>11</u>
<u>3.5. Le verifiche sulla qualità delle manutenzioni.....</u>	<u>13</u>
<u>3.6. Relazione biennale.....</u>	<u>13</u>
TITOLO IV - Oneri e sanzioni.....
<u>4.1. Oneri.....</u>	<u>14</u>
<u>4.2. Sanzioni.....</u>	<u>15</u>
TITOLO V - Disposizioni finali.....
<u>5.1. Rinvio.....</u>	<u>16</u>
Allegato A.....
Allegato B.....
Allegato C.....
Allegato D.....

TITOLO I - Introduzione.

1.1. Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, in conformità agli artt. 11, 12 e 13 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20, disciplina il procedimento di formazione ed attuazione del catasto degli impianti termici civili e definisce criteri e modalità di ispezione e controllo sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici presenti sull'intero territorio della provincia di Trento.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli impianti termici civili attivi sul territorio provinciale.

3. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, sino al momento della loro riattivazione o prima attivazione, fatta salva l'ispezione per il controllo del loro effettivo stato di disattivazione o dismissione.

4. Per gli effetti del presente provvedimento, per come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono impianti termici civili gli impianti destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono inoltre considerati tali i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Ai soli fini della presente disciplina sono considerate impianti termici le cucine economiche di qualsiasi potenza.

1.2. Riferimenti normativi e legislativi

1. Il presente provvedimento è adottato conformemente alle norme di seguito richiamate:

a) Europee:

direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;

direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia.

b) Nazionali:

legge 6 dicembre 1971, n. 1083 — Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

legge 24 novembre 1981, n. 689 — Legge di depenalizzazione;

legge 9 gennaio 1991, n. 10 — Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 — Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 — Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici;

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — Norme in materia ambientale;

decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 — Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

decreto ministeriale 10 febbraio 2014 — Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013;

decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 — Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113).

c) Provinciali:

legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 — Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, artt. 11, 12 e 13.

1.3. Precisazioni terminologiche

1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

- a) “APRIE”, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;
- b) “anomalia sull'impianto”, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute in norme tecniche vigenti od in vigore all'epoca di installazione dell'impianto termico;
- c) “catasto degli impianti termici”, l'inventario nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici civili esistenti nella provincia di Trento;
- d) “climatizzazione estiva”, la compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- e) “climatizzazione invernale”, la fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- f) “codice identificativo dell'impianto termico”, il codice alfanumerico di identificazione assegnato a ciascun impianto termico tramite apposizione di etichetta adesiva sull'apparecchio di climatizzazione;
- g) “controllo sulla qualità delle manutenzioni”, il controllo da parte della Provincia autonoma di Trento sulla qualità delle manutenzioni effettuate dalle ditte specializzate sugli impianti termici e sulla veridicità dei dati riportati nel rapporto di controllo di efficienza energetica e in quello tecnico di verifica;
- h) “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,

di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

- i) “impianto termico”, l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Ai soli fini della presente disciplina sono considerate impianti termici le cucine economiche di qualsiasi potenza;
- j) “impianto termico centralizzato”, l'impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più apparecchi destinati alla climatizzazione invernale e/o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o alla sola produzione di quest'ultima;
- k) “impianto termico attivo”, l'impianto posto nella condizione di poter funzionare; nel caso di impianto composto da più apparecchi il funzionamento anche di uno solo di questi comporta la condizione di impianto attivo;
- l) “impianto termico disattivato”, l'impianto posto nella condizione di non poter funzionare ovvero privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: bruciatore, canale da fumo, serbatoio di combustibile, sistema di distribuzione del calore) ovvero scollegato dalla rete di distribuzione del gas o dal serbatoio di combustibile; nel caso di impianto composto da più apparecchi il funzionamento anche di uno solo di questi comporta la condizione di impianto attivo;
- m) “impianto termico dismesso”, l'impianto il cui apparecchio di climatizzazione sul quale è stata apposta l'etichetta identificativa è stato rimosso senza essere sostituito;
- n) “ispettore degli impianti termici” o “ispettore”, il personale proprio o incaricato dalla Provincia autonoma di Trento per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli sugli impianti termici che, in qualità di organo addetto al controllo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza può assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Ciascun ispettore è dotato di apposita tessera personale ed appropriata dotazione vestiaria di riconoscimento da parte della Provincia autonoma di Trento;
- o) “ispezione e controllo sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici”, gli interventi di controllo tecnico e documentale svolti in sito dagli ispettori sui singoli impianti termici e finalizzati ad accertare che questi ultimi rispettino le prescrizioni dettate dalle norme in materia;
- p) “organismo esterno”, un soggetto individuato dalla Provincia autonoma di Trento ai fini dello svolgimento delle ispezioni e degli accertamenti sull'installazione e sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici presenti sul territorio, in requisiti minimi, professionali e di indipendenza previsti dalla normativa vigente in materia;
- q) “proprietario dell'impianto termico”, il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori, salvo delega a terzi;
- r) “rapporto di controllo di efficienza energetica”, il rapporto redatto dall'operatore professionale in occasione dei controlli e/o delle manutenzioni effettuate sull'apparecchio costituente l'impianto termico;
- s) “rapporto di prova”, il documento che l'ispettore compila al termine della verifica ed ispezione di un

impianto nel quale sono riportate le informazioni sugli esiti dell'ispezione (Allegato C);

- t) “rapporto tecnico di verifica”, il rapporto di cui alla norma UNi10738 redatto dall'operatore professionale in occasione dei controlli e/o delle manutenzioni effettuate sull'apparecchio costituente l'impianto termico;
- u) “responsabile dell'impianto termico” o “utente”, o “responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico” l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del d.p.r. n. 74/2013;
- v) “SIRE” o “Sistema Informativo Risorse Energetiche”, la piattaforma informatica ove sono registrati i dati relativi a tutti gli impianti termici civili (e relativi attori) esistenti sul territorio provinciale;
- w) “sostituzione di un apparecchio”, la rimozione di un vecchio apparecchio e l'installazione di uno nuovo destinato a climatizzare le medesime utenze;
- x) “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”, l'impresa che - essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti - è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

2. Per le ulteriori definizioni si rinvia a quelle contenute nell'art. 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

TITOLO II - Il catasto degli impianti termici

2.1. Il catasto degli impianti termici in SIRE.

1. Ai sensi degli artt. 9, comma 3, del d.lgs. n. 192/2005 e dell'art. 10, comma 4, del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74, presso APRIE è costituito il catasto unico degli impianti termici nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi a tutti gli impianti termici civili presenti nel territorio della provincia di Trento.

2. Nel catasto degli impianti termici confluiscono le informazioni concernenti le caratteristiche dell'impianto termico civile, i dati relativi alle manutenzioni e le generalità dei soggetti coinvolti. Tali informazioni sono collegate ad uno specifico impianto ed archiviate nel Sistema Informativo Risorse Energetiche (d'ora in avanti SIRE) affinché possano essere consultate dalle competenti Autorità e da tutti gli altri soggetti interessati, secondo livelli di accesso differenziati sulla base delle funzioni espletate.

3. L'obiettivo fondante la realizzazione del catasto degli impianti termici è quello di assicurare una conoscenza unitaria dei dati relativi agli impianti termici in esercizio sul territorio provinciale, favorendo nel contempo una diffusione omogenea delle attività di controllo ed ispezione sull'installazione e sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici che la Provincia autonoma di Trento e, per essa, APRIE, è chiamata a svolgere (si veda il Titolo III del presente provvedimento).

4. L'accatastamento si realizza attraverso il compimento di due distinte operazioni:

- a) assegnazione - all'atto dell'installazione o, comunque, entro la prima manutenzione utile successiva all'entrata in vigore della presente disciplina - di un codice alfanumerico di identificazione al quale risulteranno associate in maniera univoca le caratteristiche dell'impianto e dei soggetti connessi a tale ultimo. Questo codice, apposto tramite etichetta adesiva sull'apparecchio, identifica l'impianto cui si riferisce fino alla dismissione o sostituzione dell'apparecchio su cui risulta applicato;
- b) registrazione dei dati di cui al successivo paragrafo 2.2. "L'accesso al catasto degli impianti termici" all'interno della piattaforma informatica SIRE.

5. Salvo quanto previsto al comma 7, nel caso in cui l'impianto sia costituito da un solo apparecchio l'etichetta adesiva va apposta sull'apparecchio stesso in modo tale che i suoi contenuti risultino facilmente visibili agli interessati.

6. Nel caso di più apparecchi, l'etichetta adesiva va collocata sulla caldaia (attiva o disattiva) di maggior potenza e, indifferentemente su una di esse, sussistendo caldaie di uguale potenza. Mancando la caldaia, l'etichetta va apposta - in ordine di importanza - su: sottostazione di teleriscaldamento, apparecchio di cogenerazione, pompe di calore (compresi gli split), termoconvettori e apparecchi ad energia radiante privilegiando, in presenza di più apparecchi della stessa tipologia (ad es. più termoconvettori), quello di potenza più elevata.

7. Nel caso in cui l'impianto termico sia costituito da uno o più apparecchi a combustibile solido (ad esempio una stufa a legna o pellet e/o cucina economica e/o termocucina e/o stufa a olle e/o caminetto), con l'esclusione delle caldaie per cui si applica quanto previsto ai precedenti commi 5 e 6, l'etichetta può essere apposta, indifferentemente, sull'apparecchio stesso ovvero sulla copertina esterna del relativo libretto di impianto per la climatizzazione, purché essa risulti facilmente visibile agli operatori interessati. In deroga a quanto stabilito al comma 6, qualora l'etichetta sia apposta sul libretto di impianto per la climatizzazione, essa deve essere ivi conservata anche nel caso in cui vengano successivamente installati nuovi apparecchi che divengono parte dell'impianto, quali essi siano. A titolo

esemplificativo, se l'etichetta di identificazione di un impianto costituito da una sola stufa è già stata apposta sul libretto e, successivamente all'avvenuto accatastamento, viene installata anche una caldaia, l'etichetta stessa deve essere mantenuta sul libretto di impianto.

8. Le etichette di identificazione dell'impianto termico civile sono distribuite a titolo gratuito da parte di APRIE esclusivamente a propri ispettori, ad operatori professionali accreditati o ad utenti responsabili dell'impianto che ne facciano richiesta, previa loro identificazione. Le etichette ricevute non possono essere trasferite, cedute né scambiate.

9. In caso di deterioramento dell'etichetta, la stessa è sostituita con altra riportante un nuovo codice di identificazione, con conseguente necessità di un nuovo accatastamento dell'impianto termico, previa dismissione di quello precedentemente accatastato.

10. Gli impianti termici che sono già stati registrati in SIRE anteriormente all'entrata in vigore della presente disciplina perché accatastati in via di sperimentazione, mantengono il codice di identificazione assegnato.

2.2. L'accesso al catasto degli impianti termici

1. L'accesso al catasto degli impianti termici è consentito:

- a) ad operatori professionali (installatori e manutentori) previamente accreditati presso APRIE tramite l'invio del modulo di richiesta di cui all'Allegato D, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia (aprie@pec.provincia.tn.it);
- b) ad addetti di APRIE;
- c) ad ispettori degli impianti termici;
- d) ad altri soggetti richiedenti l'accesso specificamente individuati da parte di APRIE per motivate esigenze di pubblica utilità;
- e) ai responsabili dell'impianto termico e – se persone diverse – ai proprietari, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi al proprio impianto termico;
- f) ad amministrazioni comunali presenti sul territorio provinciale, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi agli impianti termici civili ricadenti nel rispettivo perimetro comunale.

2. L'accesso al catasto degli impianti termici avviene:

- a) tramite Nome utente e Password per gli addetti di APRIE ed in genere per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento abilitati;
- b) tramite la Carta provinciale dei Servizi (CPS), oppure i meccanismi di accesso equivalenti, accedendo all'apposita sezione del portale dei servizi al cittadino all'indirizzo web <https://www.servizionline.provincia.tn.it>, per i soggetti non dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

2.3. I dati del catasto degli impianti termici

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, il proprietario o l'amministratore di condominio, il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, l'installatore, il manutentore e le società distributrici e venditrici di combustibile hanno l'obbligo di comunicare ad APRIE i dati utili ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici.

2. I dati utili alla formazione ed all'aggiornamento del catasto degli impianti termici di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) tipologia di operazione;
- b) ubicazione e tipologia di edificio servito;

- c) dati del proprietario e, se diverso, del responsabile dell'impianto;
- d) dati tecnici impianto;
- e) dati e risultati relativi alle manutenzioni effettuate;
- f) data di eventuale sostituzione, disattivazione o dismissione del/i apparecchio/i costituenti l'impianto;
- g) ubicazione e titolarità delle utenze rifornite al 31 dicembre di ogni anno, se società distributrice e venditrice di combustibile.

3. I dati di cui al comma 1 si intendono comunicati con la loro registrazione nella piattaforma informatica SIRE secondo le modalità illustrate nei successivi paragrafi 2.4 e 2.5. Tale registrazione sostituisce la trasmissione cartacea ad APRIE delle comunicazioni ad essa destinate e, in particolare, della prima pagina del libretto di impianto per la climatizzazione e del rapporto di controllo di efficienza energetica o del rapporto tecnico di verifica, ferma restando l'obbligatorietà della loro compilazione in cartaceo per la successiva allegazione al libretto di impianto per la climatizzazione.

2.4. La formazione del catasto degli impianti termici.

1. L'accatastamento dell'impianto termico grava sul soggetto responsabile dell'impianto termico che vi provvede incaricando l'impresa installatrice o quella addetta alla manutenzione ovvero, qualora intenda provvedervi da sé, recandosi presso APRIE affinché, registrati i necessari dati in SIRE, gli venga consegnata l'etichetta adesiva identificativa da apporre sull'impianto da accatastare.

2. In ogni caso, il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire all'incaricato o addetto di APRIE il libretto di impianto per la climatizzazione relativo all'impianto che intende accatastare nonché ogni altra informazione e/o dato necessario all'accatastamento stesso.

3. **Il termine ultimo per l'accatastamento**, e quindi anche per l'inserimento dei dati dell'impianto termico in SIRE, **coincide con il trentesimo giorno dalla prima manutenzione utile** dell'impianto successiva all'entrata in vigore della presente disciplina.

2.5. L'aggiornamento del catasto degli impianti termici.

1. **Entro trenta giorni dalla visita manutentiva**, l'impresa addetta alla manutenzione accede alla piattaforma informatica SIRE ed ivi registra i risultati delle manutenzioni effettuate, fermo restando in ogni caso l'inserimento di ogni altra variazione intervenuta nei dati riferiti all'impianto termico in sé e per sé nonché in quelli riferiti al relativo soggetto responsabile. A tali fini, il responsabile dell'impianto comunica all'addetto alla manutenzione tutte le informazioni relative all'entrata in funzione, alla sostituzione, disattivazione o dismissione di ogni apparecchio dell'impianto termico.

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 3, lett. b) del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dell'art. 11, comma 2, della l.p. n. 20/2012, le società distributrici e venditrici di combustibile comunicano ad APRIE, quando richiesto, ubicazione e titolarità delle utenze da esse rifornite entro 60 giorni dalla richiesta. Le predette informazioni devono essere trasmesse in formato .xls oppure .ods all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Agenzia.

TITOLO III - Ispezioni e controlli

3.1. Ispezione e controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto.

1. Ai sensi della normativa provinciale in materia di energia, la Provincia effettua su tutto il territorio provinciale le ispezioni ed i controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili.

2. Le ispezioni sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto comprendono una valutazione circa la conformità dell'installazione, dell'esercizio e manutenzione dell'impianto alle disposizioni di legge ed alle normative tecniche applicabili, una valutazione di efficienza energetica ed emissiva dell'apparecchio, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico e le prestazioni ambientali dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto per la climatizzazione.

3. Al fine di consentire le predette ispezioni e controlli, l'utente mette a disposizione dell'operatore incaricato della verifica la documentazione relativa all'impianto, così come indicato nella seguente tabella:

<i>Potenza impianto</i>	<i>Documenti necessari</i>
≤35kW	Libretto di impianto per la climatizzazione Ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (*)
>35kW	Libretto d'impianto per la climatizzazione Ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (*) Certificato INAIL (ex ISPESL) (**)
>116kW	Libretto d'impianto per la climatizzazione Ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (*) Certificato INAIL (ex ISPESL) (**) Segnalazione Certificata Inizio Attività o Certificato Prevenzione Incendi (***)

Tabella 1 – documentazione a disposizione per le verifiche

(***) per gli impianti soggetti al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.

(**) solo per impianti contenenti fluido sotto pressione con temperatura non superiore a 110° C.

(*) esclusi gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili oppure impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale inferiori a 10kW e impianti per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiori a 12kW.

4. In ogni caso APRIE può sempre richiedere agli utenti l'esibizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti e dei camini ad essi asserviti di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

5. L'ispezione può avere luogo anche ai fini della verifica della disattivazione, dismissione o inesistenza dell'impianto termico.

3.2. Frequenza delle ispezioni.

1. Le attività di ispezione e controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto sono svolte secondo le seguenti priorità di programmazione:

- a) impianti le cui manutenzioni abbiano evidenziato gravi anomalie;
- b) impianti oggetto di segnalazioni;
- c) impianti con manutenzione scaduta;
- d) impianti non accatastati;
- e) impianti dotati di apparecchi con anzianità superiore a 15 anni;
- f) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- g) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
- h) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
- i) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del d.p.r. 74/2013;
- j) tutti gli altri impianti.

3.3. Soggetti incaricati di espletare le verifiche ispettive.

1. Ai sensi della l.p. n. 20/2012, per effettuare le ispezioni la Provincia può avvalersi di proprio personale ovvero stipulare convenzioni con organismi esterni di provata esperienza e specifica competenza tecnica.

2. Gli incaricati della vigilanza (c.d. ispettori di impianti termici), siano essi appartenenti ad organismi esterni incaricati oppure dipendenti della Provincia autonoma di Trento, devono possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

3. Ad inizio incarico, sono sottoposti ad un addestramento delle durata minima di due mesi, comprendente un periodo di affiancamento sul campo a personale esperto dell'Amministrazione provinciale ed una formazione teorica interna.

3.4. Esecuzione delle verifiche ispettive.

1. L'ispezione sull'impianto termico, la relativa data e fascia oraria, è annunciata al responsabile dell'impianto da ispezionarsi con congruo anticipo a mezzo posta ordinaria.

2. La data programmata per l'ispezione può essere modificata previa richiesta, anche telefonica, ad APRIE con almeno una settimana di anticipo.

3. Nella data della visita, l'ispettore si presenta presso l'abitazione del soggetto responsabile, idoneamente qualificandosi.

4. Nel caso in cui l'utente non fosse presente all'appuntamento programmato, l'ispettore rilascia un avviso che attesta la mancata effettuazione dell'ispezione per l'assenza dell'utente stesso.

5. Prima che abbiano inizio le attività di controllo, l'utente è informato circa la necessità della sua presenza (o di persona da questi delegata) per l'intera durata dell'ispezione; nel caso deleghi una terza persona ad assistere al controllo, quest'ultima deve essere maggiorenne, in grado di accompagnare l'ispettore presso il locale ove si trova l'impianto e di reperire la documentazione tecnica a corredo, così come elencata nella "Tabella 1" riportata; per gli effetti di tale previsione l'ispettore è autorizzato a richiedere all'utente (o suo delegato) un documento di riconoscimento o di identità.

7. L'ispettore accerta:

- a) le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata e, se persona diversa, del proprietario;
- b) l'avvenuto inserimento dell'impianto nel catasto degli impianti termici e la correttezza delle informazioni ivi riportate, compresa la classificazione ambientale ove applicabile;
- c) la presenza o meno della documentazione inerente l'impianto e la manutenzione e controllo dell'impianto;
- e) la corretta tenuta e compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione;
- f) la conformità alle norme vigenti in materia.

8. Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 7, l'ispettore esegue un controllo visivo circa la rispondenza alle norme di sicurezza dell'impianto termico e del locale che ospita l'apparecchio senza spostare o smontare alcuna parte o componente dell'impianto; egli è autorizzato a raccogliere documentazione fotografica ed a richiedere spiegazioni utili all'identificazione delle eventuali anomalie riscontrabili sugli impianti. Se l'impianto risulta non accatastato entro il termine fissato dalla presente disciplina, l'ispettore deve provvedervi personalmente, segnalando nel contempo ad APRIE le generalità del responsabile dell'impianto che ha omesso di provvedervi.

9. Se ritenuto necessario, l'ispettore effettua sugli apparecchi a fiamma l'analisi di combustione (prova dei fumi).

10. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11. In presenza di criticità dell'impianto termico tali da configurare fattori di rischio di incidente imminente in danno della sicurezza degli occupanti l'edificio, l'ispettore è tenuto a contattare i VVF al numero d'emergenza 115 per la richiesta d'intervento immediato ed eventualmente, se presente, l'azienda distributrice del gas combustibile per l'interruzione della fornitura. La predetta circostanza è annotata dall'ispettore nella sezione del rapporto di prova di cui al successivo comma 12 dedicata alle note dell'ispettore.

12. Al termine delle operazioni di verifica, l'ispettore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di prova, secondo il modello di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, rilasciandone una copia al responsabile dell'impianto ispezionato o al suo delegato che la sottoscrive per presa visione e la conserva allegandola al libretto di impianto per la climatizzazione. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto stesso. Copia del rapporto è consegnata mani proprie o, in ipotesi di mancata accettazione della consegna a mani, successivamente comunicata all'interessato con lettera raccomandata. I risultati delle ispezioni sono registrati negli appositi spazi riservati all'interno del libretto di impianto per la climatizzazione ed in SIRE.

13. L'ispettore non sostituisce in alcun modo l'installatore né il manutentore nell'esecuzione dei loro obblighi di garanzia della sicurezza, di conformità alla regola dell'arte e di efficienza degli impianti che installano e manutentano. Eventuali interventi sull'impianto che - in conseguenza di anomalie riscontrate in sede di ispezione - dovessero rendersi necessari per ripristinare la conformità dell'impianto alle regole dell'arte ed alle norme di sicurezza ed efficienza, restano pertanto a carico esclusivo del responsabile dell'impianto. Fermo quanto previsto al comma 9, poiché si limita ad un controllo puramente visivo e strumentale dei locali, dell'impianto e della documentazione tecnica a corredo, l'ispettore non è in alcun modo responsabile di quanto non sia stato possibile ispezionare visivamente né di eventuali mendaci dichiarazioni dell'utente né di modificazioni avvenute all'impianto termico o ai locali che lo ospitano in data successiva a quella del sopralluogo.

14. Qualora l'ispezione non si concluda con esito positivo, i relativi risultati sono esaminati da parte di un addetto di APRIE il quale ne dà specifica comunicazione al responsabile dell'impianto e al proprietario dell'unità immobiliare - se persona diversa dal responsabile - a mezzo di lettera raccomandata in cui vengono descritte in dettaglio le difformità rilevate e le operazioni da svolgere per la messa a norma degli impianti. In ragione della gravità delle anomalie riscontrate, tale comunicazione può essere indirizzata anche al Sindaco del Comune del luogo di ispezione per l'adozione dei

provvedimenti di competenza.

3.5. Le verifiche sulla qualità delle manutenzioni.

1. APRIE effettua controlli a campione sulla qualità - ovverosia sulla correttezza ed efficacia - delle manutenzioni effettuate dalle imprese specializzate nonché sulla veridicità delle informazioni riportate nei rapporti di controllo di efficienza energetica e tecnici di verifica.

2. Per tali fini, la Provincia autonoma di Trento può stipulare apposite convenzioni con associazioni di categoria ovvero attivare altre forme di collaborazione fra enti pubblico e privato, stabilendo le modalità ed i costi con cui devono essere effettuati tali controlli di qualità per conto dell'Amministrazione provinciale.

3. Il controllo sulla qualità deve essere eseguito entro e non oltre 45 giorni dall'ultima manutenzione effettuata, deve svolgersi sotto la supervisione di un soggetto incaricato dalla Provincia autonoma di Trento e deve comprendere gli aspetti di seguito indicati:

a) controllo del rendimento e confronto con i dati riportati nel rapporto di controllo di efficienza energetica;

b) controllo della pressione dei vasi d'espansione se presenti;

c) controllo della pressione dell'impianto di climatizzazione e dell'impianto solare se presente;

d) smontaggio del bruciatore e verifica della avvenuta pulizia dello scambiatore per impianti a combustibile liquido o gassoso;

e) verifica della pulizia dell'ugello per impianti a combustibile liquido;

f) controllo della avvenuta pulizia della camera di combustione, dei giri di fumo e dei ventilatori per generatori a combustibile solido.

4. La data e l'ora della verifica deve essere comunicata anche al manutentore che ha eseguito la manutenzione sull'impianto il quale deve essere invitato ad assistere a tutte le fasi del controllo.

3.6. Relazione biennale.

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 10 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74, sulla base delle ispezioni e dei controlli effettuati dagli ispettori, la Provincia autonoma di Trento predispone una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio provinciale.

TITOLO IV - Oneri e sanzioni.

4.1. Oneri.

1. L'attuazione di quanto previsto al Titolo III del presente provvedimento – relativo alle attività di ispezione e controllo degli impianti termici - è subordinata alla quantificazione annuale dei rispettivi oneri e all'individuazione delle modalità di copertura da parte della Giunta provinciale.

4.2. Sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative applicate al presente provvedimento sono previste dall'art. 13 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni individuate ai sensi del primo comma si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede il responsabile della struttura provinciale competente in materia di energia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia autonoma di Trento.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 13 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, APRIE dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

TITOLO V - Disposizioni finali

5.1. Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato A

Il codice identificativo dell'impianto.

1. L'etichetta adesiva di identificazione degli impianti termici civili, in materiale resistente all'acqua e di colore verde facilmente riconoscibile, rappresenta lo stemma della Provincia autonoma di Trento, il codice alfanumerico identificativo ed il corrispondente QRcode per la lettura tramite apposito lettore.

2. Il codice, connesso in via univoca ad un singolo impianto termico, si compone di due lettere, cinque numeri ed una lettera finale di controllo, come da Figura 1 sotto riportata.



Figura 1 – etichetta adesiva -

3. All'atto dell'apposizione dell'etichetta, il soggetto cui spetta di provvedere all'accatastamento (si veda Titolo II, 2.4.) compila il "Modulo per l'accatastamento dell'impianto termico in SIRE" di cui all'Allegato B al presente provvedimento e conserva i dati ivi registrati ai fini del successivo loro inserimento nella piattaforma informatica SIRE. In particolare, le informazioni contenute nel modulo succitato sono le seguenti:

- a) tipologia di operazione;
- b) ubicazione impianto e dati catastali dell'unità immobiliare;
- c) dati del/i responsabile/i dell'impianto;
- d) dati del/i proprietario/i;
- e) caratteristiche degli apparecchi che compongono l'impianto.

4. L'applicazione dell'etichetta determina l'associazione univoca del codice ivi contenuto con l'impianto termico su cui è apposta.

Allegato B



Provincia autonoma di Trento

Modulo per l'accatastamento dell'impianto termico in SIRE

secondo il testo sulle Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli Impianti termici sul territorio provinciale
(Allegato A - paragrafo 3)

IMPIANTO TERMICO N.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipologia operazione	<input type="checkbox"/> nuovo accatastamento	<input type="checkbox"/> sostituzione impianto																	
Codice impianto sostituito*																			
Codice/i impianto/i collegato/i (nello stesso locale e/o locale adiacente)*																			

Ubicazione impianto e dati catastali	Particella edificiale	subalterno
Comune di ubicazione*		
Indirizzo impianto*		

Responsabile 1	Data inizio*	Tel. Responsabile																	
Nome*	Cognome*																		
Comune di residenza*																			
Indirizzo*																			
Codice Fiscale*																			

Responsabile 2	Data inizio*	Tel. Responsabile																	
Nome*	Cognome*																		
Comune di residenza*																			
Indirizzo*																			
Codice Fiscale*																			

Proprietario 1	Data inizio*	Tel. Responsabile																	
Nome*	Cognome*																		
Comune di residenza*																			
Indirizzo*																			
Codice Fiscale*																			

Proprietario 2	Data inizio*	Tel. Responsabile																	
Nome*	Cognome*																		
Comune di residenza*																			
Indirizzo*																			
Codice Fiscale*																			

Caratteristiche apparecchi					
Apparecchio 1			Apparecchio 2		
Tipo apparecchio*			Tipo apparecchio*		
Potenza termica nominale* [kW]			Potenza termica nominale* [kW]		
Potenza frigorifera* [kW]			Potenza frigorifera* [kW]		
Marca*			Marca*		
Modello			Modello		
Tipo combustibile*			Tipo combustibile*		
Classificazione ambientale (1)		n°	stelle		Classificazione ambientale (1)
					n°
					stelle
Consumo biomassa (2)			Consumo biomassa (2)		
Presenza sonda lambda		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Presenza sonda lambda	
				<input type="checkbox"/> Si	
				<input type="checkbox"/> No	
Tipo bruciatore			Tipo bruciatore		
Tipo installazione (3) (B o C)			Tipo installazione (3) (B o C)		
Tipo fluido vettore			Tipo fluido vettore		
Destinato a (4)			Destinato a (4)		
Data attivazione*			Data attivazione*		
Apparecchio con etichetta (5)			Apparecchio con etichetta (5)		

Apparecchio 3			Apparecchio 4		
Tipo apparecchio*			Tipo apparecchio*		
Potenza termica nominale* [kW]			Potenza termica nominale* [kW]		
Potenza frigorifera* [kW]			Potenza frigorifera* [kW]		
Marca*			Marca*		
Modello			Modello		
Tipo combustibile*			Tipo combustibile*		
Classificazione ambientale (1)		n°	stelle		Classificazione ambientale (1)
					n°
					stelle
Consumo biomassa (2)			Consumo biomassa (2)		
Presenza sonda lambda		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Presenza sonda lambda	
				<input type="checkbox"/> Si	
				<input type="checkbox"/> No	
Tipo bruciatore			Tipo bruciatore		
Tipo installazione (3) (B o C)			Tipo installazione (3) (B o C)		
Tipo fluido vettore			Tipo fluido vettore		
Destinato a (4)			Destinato a (4)		
Data attivazione*			Data attivazione*		
Apparecchio con etichetta (5)			Apparecchio con etichetta (5)		

Legenda annotazioni:

* - dato obbligatorio

1. Per gli apparecchi a combustibile solido Indicare il numero di stelle in base alla classificazione ambientale.
2. Indicare il consumo annuo (anche presunto) di legna, cippato, pellet o altro combustibile solido in quintali [Q.I] oppure metri cubi [mc]
3. B - preleva l'aria di combustione dall'ambiente in cui è installato; C - preleva l'aria dall'esterno dell'edificio.
4. Indicare se riscaldamento/raffrescamento con o senza acqua calda sanitaria, oppure se solo acqua calda sanitaria.
5. Indicare su quale apparecchio è stata apposta l'etichetta identificativa riportante il codice alfanumerico dell'impianto.

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Piazza Fiera n. 3
38122 Trento TN

pec: aprie@pec.provincia.tn.it
numero verde: 800/773310
pag. 2/2



Provincia autonoma di Trento

RAPPORTO DI PROVA n. _____ / _____

Il presente rapporto di prova è rilasciato dal verificatore al responsabile dell'impianto o a persona delegata all'atto dell'ispezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2005 e del DPR 16 aprile 2013 n. 74. Quanto in esso riportato contribuisce alla stesura della lettera d'esito assieme alla documentazione cartacea e fotografica raccolta dal verificatore all'atto del sopralluogo e a quella eventualmente inviata dal responsabile dell'impianto in data successiva al controllo.

In caso di verifica con esito negativo le anomalie riscontrate vengono notificate al responsabile dell'impianto tramite lettera raccomandata e in casi di particolare gravità anche al Sindaco del comune di appartenenza per i provvedimenti di competenza.

In caso di verifica con esito positivo il rapporto di prova conclude l'iter procedurale senza l'invio della lettera d'esito.

Codice impianto _____ data del sopralluogo _____

Comune di ubicazione dell'impianto _____

Sopralluogo effettuato regolarmente Sopralluogo non effettuato (specificare motivazioni)

Motivazioni: _____

Anomalie riscontrate e/o prescrizioni impartite:

codice	descrizione anomalia/prescrizione

Violazioni amministrative di cui all'art. 13 della L.P. n. 20 del 04 ottobre 2012:

codice	descrizione violazione

segue →



Dati del responsabile

Cognome e nome

telefono

cellulare

email

Dati della persona delegata (compilare solo se presente)

Cognome e nome

Dati del proprietario (compilare solo se diverso dal responsabile)

Cognome e nome

residente in

telefono

cellulare

email

Dichiarazione del responsabile o della persona delegata (eventuale):

Note del verificatore (eventuali):

Esito del sopralluogo:

positivo <input type="checkbox"/>	da verificare(*) <input type="checkbox"/>	negativo <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	---	-----------------------------------

Firma del verificatore

Firma del responsabile o persona delegata
(per presa visione)

Note:

(*) Potrebbero sussistere anomalie all'impianto termico che il verificatore non è riuscito ad accertare con sicurezza per mancanza d'informazioni o della relativa documentazione, e/o per impossibilità di toccare l'impianto o smontare parti di esso. Pertanto è necessario rivolgersi alle Autorità competenti per il rilascio o il controllo della documentazione e/o ad un professionista abilitato per far controllare le parti d'impianto evidenziate, come esplicitato nel presente rapporto a tutela della Sua sicurezza e incolumità.

Per richieste di chiarimento sull'esito dell'ispezione si prega di telefonare al numero verde 800/773310 in orario d'ufficio.

Allegato D



Provincia autonoma di Trento

Modulo di richiesta per l'accesso al Sistema Informativo Risorse Energetiche SIRE

secondo il testo sulle *Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale*
(Titolo II - paragrafo 2.2)

Il presente modulo è riservato alle imprese termoidrauliche, di manutenzione degli impianti termici, e di fumisti e spazzacamini iscritte alla C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Il modulo deve essere compilato a cura del Responsabile tecnico dell'impresa che lo deve inviare ad APRIE all'indirizzo di posta elettronica certificata aprie@pec.provincia.tn.it, unitamente a copia fotostatica di un suo documento di identità.

Il/la sottoscritto/a	(nome e cognome)
Nato/a a	il
Codice fiscale	
Residente in	() CAP
via/piazza	n.
Tel.	Cell.
e-mail/ PEC personale (*)	

in qualità di Responsabile tecnico dell'impresa

Denominazione	
Codice fiscale	P. IVA
Sede impresa	() CAP
via/piazza	n.
e-mail/ PEC dell'impresa	

richiede

le credenziali di accesso al Sistema Informativo Risorse Energetiche - SIRE per l'accatastamento e l'inserimento dei dati relativi alla manutenzioni degli impianti termici civili presenti sul territorio provinciale. **Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.**

Luogo e data

Firma del richiedente

_____, / /

Note:

(*) Le credenziali saranno comunicate dall'Agenzia APRIE all'indirizzo e-mail personale del richiedente.

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Piazza Fiera n. 3
38122 Trento TN

pec: aprie@pec.provincia.tn.it
numero verde: 800/773310